

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di TREVISO - Ordinanza 29.10.2019 - Respinta istanza di concessione della provvisoria esecuzione

In sede di valutazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale ha ritenuto che la domanda della Banca non potesse trovare accoglimento poiché “il calcolo della banca parte da un saldo di “- 1.240.831,82 euro” al 30/06/2008 che, rispetto ad un rapporto sorto nel 2004, non è noto/documentato come si sia formato”.

AVV. ALESSIO ORSINI

689/e



TRIBUNALE DI TREVISO

NR. /2019 RG

Il giudice ,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 24/10/2019,

letti gli atti e i documenti,

rilevato che:

parte opponente ha depositato il decreto di nomina di ADS in favore del signor

;

non è necessaria la autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio al fine di salvaguardare i beni dell'amministrato;

impregiudicata ogni valutazione sugli ulteriori argomenti e sulle ulteriori eccezioni proposte dalle parti, non può essere accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto perché manca la prova del credito – nel *quantum* preteso dalla banca – nascente dal contratto di conto corrente nr. 537-6152067304/93: il calcolo della banca parte da un saldo di “ – 1.240.831,82 euro” al 30/6/2008 che , rispetto ad un rapporto sorto nel 2004 , non è noto/documentato come si sia formato

P.Q.M.

respinge l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Assegna il termine di 15 giorni – con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza - per il deposito della domanda di mediazione e rinvia all'udienza del **27/2/2020** ore **10.00**

Treviso, 29/10/2019

il giudice

Susanna Menegazzi

